



**Approvazione del Regolamento ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali sportivi conseguiti nei Paesi comunitari ed extracomunitari ai fini dell'esercizio delle attività professionali sportive a titolo oneroso di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportive, dirigente sportivo, ufficiale di gara, agente sportivo e approvazione dell'Europass certificate supplement per le qualifiche dello SNaQ.**

## **Art. 1**

### **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «*decreto legislativo*» il decreto legislativo del 28 gennaio 2016, n. 15; b) «*richiedente*» il cittadino dell'Unione Europea che domanda - ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione sportiva a titolo oneroso di allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo, ufficiale di gara e agente sportivo nei settori disciplinati dalla legge 23 marzo 1981 n. 91, nonché di maestro di scherma nei settori disciplinati dal decreto legislativo Capo provvisorio Stato 16 luglio 1947, n. 708 - le procedure relative all'esecuzione delle misure compensative, ai sensi del citato decreto legislativo 28 gennaio 2016, n.15, il riconoscimento del titolo rilasciato dallo Stato membro di origine attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'accesso o l'esercizio della professione.

## **Art. 2**

### **Avvio delle procedure**

1. Il richiedente trasmette al CONI la domanda in bollo di riconoscimento del titolo di formazione professionale di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo, ufficiale di gara e agente sportivo conseguito in un Paese membro dell'Unione europea.

2. Al CONI è trasmesso altresì il riconoscimento relativo del titolo professionale di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo, ufficiale di gara e agente sportivo conseguito in ambito non comunitario.

### **Art. 3**

**Procedura amministrativa per il riconoscimento della qualifica professionale di allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo ufficiale di gara e agente sportivo nei settori disciplinati dalla legge 23 marzo 1981 n. 91, nonché di maestro di scherma nei settori disciplinati dal decreto legislativo Capo provvisorio Stato 16 luglio 1947, n.708.**

1. Il CONI procede all'istruttoria delle domande di riconoscimento nei casi di cui al precedente articolo 2, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo.

2. Il CONI valuta ciascuna istanza di riconoscimento, fatti salvi i casi in cui si applicano le disposizioni inerenti alle misure compensative di cui al decreto legislativo, ed esprime parere motivato, redigendo apposito verbale.

3. Il riconoscimento del titolo professionale di allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo, ufficiale di gara e agente sportivo nei settori disciplinati dalla legge 23 marzo 1981 n. 91, nonché di maestro di scherma nei settori disciplinati dal decreto legislativo Capo provvisorio Stato 16 luglio 1947, n.708, è disposto con provvedimento del Segretario Generale del CONI, che è pubblicato sul sito internet del CONI.

4. Il Segretario Generale del CONI nei casi in cui il riconoscimento del titolo è subordinato al superamento delle misure compensative di cui al decreto legislativo, consistenti, a scelta del richiedente, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni, adotta il provvedimento di determinazione delle misure compensative. Copia del predetto provvedimento è trasmessa al richiedente ai fini dell'avvio delle procedure relative alla prova d'esame o al tirocinio di adattamento.

5. Il provvedimento di riconoscimento è rilasciato solo a seguito del superamento della prova attitudinale o del tirocinio.

### **Art. 4**

#### **Oggetto e svolgimento della prova attitudinale**

1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze, le conoscenze e le abilità necessarie per l'esercizio della professione sportiva a titolo oneroso di allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo, ufficiale di gara e agente sportivo nei settori disciplinati dalla legge 23 marzo 1981 n. 91, nonché di maestro di scherma nei settori disciplinati dal decreto legislativo Capo provvisorio Stato 16 luglio 1947, n.708.

2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale ovvero in una prova orale, da svolgersi in lingua italiana.
3. La prova attitudinale verte sulle materie individuate nel provvedimento del Segretario Generale del CONI di cui al precedente articolo 3, comma 4, tra quelle costituenti l'ordinamento didattico vigente concernente la professione sportiva a titolo oneroso di allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo, ufficiale di gara e agente sportivo nei settori disciplinati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91 nonché di maestro di scherma nei settori disciplinati dal decreto legislativo Capo provvisorio Stato 16 luglio 1947, n. 708, le quali, sulla base del confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente e la cui conoscenza è condizione essenziale per poter esercitare in Italia la relativa professione sportiva.
4. La prova scritta consiste in un questionario di domande a risposta multipla.
5. La prova pratica consiste in una dimostrazione di competenze e abilità inerenti all'esercizio della professione sportiva a titolo oneroso di allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo, ufficiale di gara e agente sportivo nei settori disciplinati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, nonché di maestro di scherma nei settori disciplinati dal decreto legislativo Capo provvisorio Stato 16 luglio 1947, n. 708, riferite a casi operativi.
6. Alla prova orale il candidato può accedere previo superamento della prova scritta.
7. La prova attitudinale si svolge presso una sede individuata dal Segretario Generale del CONI.
8. Della data, del luogo e dell'ora della prova è data comunicazione al richiedente almeno venti giorni prima dell'espletamento della prova stessa.
9. Il candidato deve presentarsi munito di valido documento di riconoscimento ed esibire adeguata documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli oneri previsti di cui alla allegata Tabella per l'espletamento della prova attitudinale.
10. Nei casi di esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale, la prova attitudinale è disposta con le modalità previste dal decreto legislativo.

## **Art. 5**

### **Commissione d'esame**

1. La Commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale è nominata con provvedimento del Segretario Generale del CONI in relazione al numero dei candidati e delle materie oggetto di esame.

2. Fanno in ogni caso parte della Commissione un rappresentante del CONI e un rappresentante della FSN professionistica interessata.

3. Il segretario della Commissione è individuato con provvedimento del Segretario Generale del CONI.

## **Art. 6**

### **Valutazione della prova attitudinale**

1. La prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana, si intende superata se, a conclusione della stessa, la Commissione d'esame ha espresso parere favorevole e dichiarato idoneo il richiedente.

2. Il giudizio della Commissione è adeguatamente motivato.

3. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione del richiedente senza valida giustificazione, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

4. In caso di mancata presentazione per valida giustificazione, il candidato è ammesso a sostenere la prova attitudinale, su richiesta dell'interessato, nella prima sessione utile.

5. A seguito del superamento della prova attitudinale, il CONI rilascia al richiedente il provvedimento di riconoscimento del titolo professionale di allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo, ufficiale di gara e agente sportivo nei settori disciplinati dalla legge 23 marzo 1981 n. 91, nonché di maestro di scherma nei settori disciplinati dal decreto legislativo Capo provvisorio Stato 16 luglio 1947, n.708.

## **Art. 7**

### **Oggetto e svolgimento del tirocinio di adattamento**

1. Il tirocinio di adattamento di cui al decreto legislativo, consistente in un percorso formativo della durata non superiore a tre anni, accompagnato eventualmente da una formazione complementare, è svolto presso le strutture sedi e sotto la supervisione e responsabilità di un referente di tirocinio, individuati dal Segretario Generale del CONI.

2. Il tirocinio di adattamento, la cui durata è stabilita dal provvedimento dirigenziale di cui al precedente articolo 3, comma 4, verte sui settori scientifici disciplinari e tecnico-operativi afferenti le materie dell'ordinamento didattico vigente relative alla professione di allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo, ufficiale di gara e agente sportivo nei settori disciplinati dalla legge 23 marzo 1981 n. 91, nonché di maestro di scherma nei settori disciplinati dal decreto legislativo Capo provvisorio Stato 16 luglio 1947, n.708.

3. Al termine del periodo stabilito, la struttura sede presso cui il tirocinio si è svolto predispone una relazione finale di valutazione, da trasmettere al Segretario Generale del CONI, entro il termine massimo di quindici giorni, nella quale si certifica che il tirocinante ha colmato le lacune formative ovvero che necessita di ulteriore periodo di tirocinio.

4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.

5. In caso di valutazione favorevole, il CONI rilascia al richiedente il provvedimento di riconoscimento del titolo professionale conseguito nello Stato di origine.

## **Art. 8**

### **Obbligo del tirocinante**

1. Il tirocinante, sotto la guida del referente di tirocinio di cui al precedente articolo 7, comma 1, svolge l'attività tecnico-pratica, all'interno dell'area di specifica competenza della figura professionale di allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo, ufficiale di gara e agente sportivo nei settori disciplinati dalla legge 23 marzo 1981 n. 91, nonché di maestro di scherma nei settori disciplinati dal decreto legislativo Capo provvisorio Stato 16 luglio 1947, n. 708, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed è tenuto all'osservanza del codice deontologico.

## **Art. 9**

### **Disposizioni per i cittadini extracomunitari**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai titoli professionali di allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo, ufficiale di gara e agente sportivo nei settori disciplinati dalla legge 23 marzo 1981 n.91, nonché di maestro di scherma nei settori disciplinati dal decreto legislativo Capo provvisorio Stato 16 luglio 1947, n. 708, conseguiti in ambito non comunitario, nel rispetto dell'applicazione delle misure compensative se dovute.

2. Nei casi in cui il riconoscimento del titolo è subordinato al superamento della misura compensativa, compete al CONI la scelta della misura compensativa.

## **Art. 10**

### **Oneri finanziari**

1. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative di cui al decreto legislativo, posti a carico del richiedente sulla base del costo effettivo del servizio, sono corrisposti nella misura e con le modalità stabilite nell'allegata Tabella.

## **Art. 11**

### **Europass certificate supplement per le qualifiche dello SNaQ**

1. Gli Europass certificate supplement per le qualifiche dello SNaQ sono rilasciati secondo gli schemi stabiliti negli allegati A, B, C e D.

## **Tabella**

Gli oneri derivanti dall'espletamento della prova attitudinale sono qualificati complessivamente in € 300,00 (trecento/00) per ciascuna prova.

Gli oneri relativi allo svolgimento del tirocinio di adattamento sono valutati in € 300,00 (trecento/00) per semestre, comprensivi degli eventuali oneri assicurativi e di legge gravanti sulla struttura sede del tirocinio.

Le somme sopra indicate sono corrisposte dall'interessato direttamente al CONI, secondo le modalità indicate con provvedimento del Segretario Generale del CONI.

## Europass certificate supplement per le qualifiche dello SNaQ

Gli Europass certificate supplement per le qualifiche dello SNaQ sono rilasciati secondo gli schemi stabiliti negli allegati A, B, C e D di cui alla deliberazione n.264 della Giunta Nazionale del CONI del 14 giugno 2016, contenuta nelle *“Disposizioni per l’implementazione del Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operatori Sportivi (SNaQ) a partire dagli obiettivi del decreto legislativo n. 13/2013, del decreto legislativo n. 15/2016 ed in coerenza con il quadro tracciato a livello europeo”*, pubblicata sul sito del CONI al link:

[https://www.coni.it/images/Professioni\\_Sportive/Disposizioni\\_Operatori\\_Sportivi.pdf](https://www.coni.it/images/Professioni_Sportive/Disposizioni_Operatori_Sportivi.pdf).

In attuazione della deliberazione n.80 della Giunta Nazionale del CONI del 26 marzo 2020, ai predetti Europass certificate supplement, la sezione “Norme e status dll’Ente certificatore” è così sostituita:

- Colonna di sinistra  
La  FSN (barrare e inserire numero) /  DSA (barrare e inserire numero), nel rispetto di quanto stabilito dalla propria Federazione Sportiva Internazionale e della Carta Olimpica
- Colonna di destra  
CONI – Segretario Generale  
Piazza Lauro de Bosis, 15 00135 – Roma- Italia  
P.I. 00993181007